

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il g.e. dott. Gianluigi Canali,

letta l'istanza di sospensione ex art. 624-bis c.p.c. presentata dal creditore procedente;

rilevato che l'istante ha dato atto della pendenza di trattative con il debitore per la definizione bonaria della vertenza;

vista l'adesione del debitore esecutato e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;

rilevato che l'istanza è stata tempestivamente proposta e che pertanto deve essere accolta;

sospende

la procedura esecutiva n. 72/2023 fino alla data del 26.1.2025

avvisa

che, qualora nel termine di 10 giorni dalla cessazione del periodo di concordata quiescenza non risultasse depositata istanza di fissazione di nuova udienza, l'estinzione opererà di diritto *ex* art. 630 c.p.c. (Cass. civ., n. 6015/17);

avvisa

che in qualsiasi momento, in caso di richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, sentito il debitore, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la pronuncia dell'ordinanza di vendita:

avvisa

che non saranno concesse ulteriori sospensioni.

Si comunichi al custode e si pubblichi sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima.

Brescia, 26 giugno 2024

Il g.e. dott. Gianluigi Canali